

IVA

Split payment: proroga con scappatoia

di Roberto Curcu



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

Oggi, **1° luglio 2020**, a rigore di norma lo ***split payment*** non esiste più. Tornerà in vigore? Probabile. Con efficacia “retroattiva”? Probabile. Andiamo con ordine.

Lo *split payment* è un meccanismo di applicazione dell’Iva che si discosta da quelli previsti dalla **Direttiva 112/2006**, e come tale **deve essere autorizzato dal Consiglio d’Europa per essere efficace**.

L’[articolo 17-ter del Decreto IVA](#), prevede infatti che tale meccanismo **si applica fino alla scadenza della misura speciale di deroga rilasciata al Consiglio d’Europa**.

L’Italia chiese la prima volta al Consiglio di Europa una **deroga per applicare lo *split payment*** nelle operazioni verso la pubblica amministrazione effettuate a partire dal **1° gennaio 2015** assicurando **che non avrebbe chiesto la proroga della misura di deroga**.

Puntualmente, lo Stato italiano chiese la proroga, e con **Autorizzazione 2017/784** arrivò la **seconda deroga**, scaduta il **30 giugno**, che coinvolgeva le **pubbliche amministrazioni, le società controllate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2459 cod. civ.**, e **società quotate in borsa** incluse nell’indice FTSE MIB.

Pur se già nel 2019 era chiaro che lo Stato intendeva chiedere la proroga della misura, **solo il 27 marzo 2020 è stata chiesta definitivamente una ulteriore proroga**; ad oggi siamo a conoscenza del parere rilasciato dalla Commissione Europea al Consiglio, con il quale si suggerisce a quest’ultimo di **concedere la proroga della misura fino al 30 giugno 2023**.

Probabilmente la proroga sarà concessa, e nelle more, si ritiene opportuno continuare a fatturare con lo *split payment*; qualora il Consiglio si dovesse discostare dal parere della Commissione Europea e non concedesse la proroga, si faranno le **dovute rettifiche**.

La Commissione rileva che **non è stata effettuata una consultazione con i portatori di interessi**; a riguardo, è noto come lo **split payment** dreni liquidità alle imprese, ed i frutti del recupero legati a questa misura sono incerti.

La Commissione, quindi, **si è basata solo sulle informazioni ricevute dallo Stato italiano**, che dipingono una realtà che molti non potrebbero non vedere: **le domande di rimborso sono trattate in 67 giorni** e liquidate dopo ulteriori 7, non si conosce l'efficacia di recupero della fattura elettronica, la certificazione dei corrispettivi è appena partita (peccato che nulla abbia a che fare con lo **split payment**).

Quanto al motivo per cui lo **split payment** debba coesistere con l'obbligo generalizzato di fattura elettronica, che consente all'Agenzia delle Entrate di intercettare i soggetti che **emettono fatture senza versare la relativa imposta**, lo Stato italiano evidenzia **che la fattura elettronica consente di scoprire chi incassa l'Iva e non la versa solo dopo 3 mesi dall'emissione della stessa** (ci si riferisce evidentemente ai contribuenti trimestrali); per Stato italiano **deve essere quindi molto frequente il fenomeno di chi emette fattura alla PA ed entro 90 giorni riesce ad incassarla**, e a rendersi insolvente nello stesso termine.

Infine, scopriamo lo Stato preoccupato per **le imprese, che non sarebbero state pronte ad un epocale cambiamento dei software contabili!**

Oltre al problema che genera lo **split payment** in termini di liquidità, il problema ancora più odioso che può capitare è quello di **vedersi contestato il pagamento dell'Iva e delle relative sanzioni, per aver emesso una fattura con indicata una imposta inferiore a quella dovuta alla PA; fattura che, se emessa correttamente, la PA stessa avrebbe rifiutato**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, **la “colpa” di tale comportamento ricade sempre sul fornitore**, e gli uffici territoriali **irrogano addirittura le pesanti sanzioni proporzionali**, in luogo di quelle fisse previste in caso di violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione del tributo.

Il problema non è stato risolto dal Parlamento, al quale era stata presentata una mozione per prevedere la **non sanzionabilità del comportamento di chi si era adeguato alle richieste della Pubblica Amministrazione**, e non lo è stato dal Governo, il quale è da dicembre 2018 che dovrebbe pubblicare un decreto con il quale inibisce alla pubblica amministrazione di rigettare per tali motivi le fatture.

La soluzione a questo caso, tuttavia, è stata recentemente risolta dalla risposta ad interpello n. 109 del 20 aprile 2020.

Il caso è quello di una società che vuole emettere fatture con Iva ad un ente pubblico, e questo continua a rifiutarle in quanto ritiene che vada applicata la **non imponibilità ai sensi dell'articolo 9**.

Il contribuente chiede che comportamento deve adottare, in quanto considera la propria

fattura non emessa, e ritiene di essere passibile di sanzioni. La conclusione dell'Agenzia è che **“Ai fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale successivo scarto del documento da parte della PA”**.

In primo luogo, questa risposta chiarisce che **nel caso in cui una fattura venga scartata dalla PA**, a questo punto **risulta logico**, prima di **emettere una nuova fattura** con nuovo numero **ed una nota di credito che rettifichi la fattura scartata**; nota di accredito che verrà a sua volta scartata dalla PA destinataria.

Ciò che più interessa le imprese che non riescono ad emettere fatture corrette alla PA, pena scarto delle stesse e quindi l'impossibilità di incassare il corrispettivo, è che seguendo la logica della risposta ad interpello, la procedura da seguire potrebbe essere quella di **emettere la fattura alle aliquote inferiori richieste della PA**, ed **una nota di variazione in aumento per la differenza di imposta**, che la PA scarterà. Secondo la logica della risposta, **la colpa del minore versamento di Iva ricadrà solo sulla PA**.